

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI	Articoli	Pagine
Gruppi Consiliari		
Dichiarazione appartenenza	1	3
Numero minimo	2	3
Gruppo misto	3	3
Passaggio di gruppo	4	3
Cariche di gruppo	5	3
Rapporti con la Presidenza	6	3
Svolgimento e disciplina delle sedute		
Deliberazioni Proposte deliberazioni	7	3/4
Settori Consiliari	8	4
Pubblicità sedute	9	4
Pubblico	10	4
Accesso settore riservato Consiglieri	11	4
Apertura seduta	12	4/5
Lettura ed approvazione verbale	13	5
Comunicazioni Presidente	14	5
Ordini del giorno Presentazione e Trattazione	15	5
Ordine del giorno Prelievi	16	5
Relazioni	17	6
Discussione	18/24	6/7
Emendamenti Pregiudiziali	25/26	7
Chiusura discussione	27	7
Turbamento ordine Esclusione Consiglieri	28	8
Sospensione seduta	29	8
Tumulto	30	8



Provincia Regionale di Erapani

Votazioni Articoli Pagine		
Emendamenti	31/32	8
Votazione palese	33	8
Appello nominale	34	9
Riprova	35	9
Votazione Segreta	36/37	9
Astensioni	38	9
Proclamazione risultato	39	9
Interrogazioni Interpellanze Mozioni		
Presentazione	40	10
Oggetto dell'interrogazione	41/42	10
Svolgimento interrogazioni	43/44	10
Oggetto e trattazione interpellanze	45/48	10/11
Oggetto e trattazione mozioni	49/52	11/12
Mozioni di sfiducia	53	12
Commissioni permanenti di studio e di consultazione		
Costituzione	54	12
Elencazione	55	12/13
Composizione	56	13
Convocazione e sua attività	57/58/59	13
Commissioni straordinarie e d'inchiesta		
Nomina e competenza	60/61/62	14
DISPOSIZIONE FINALE		
Diritto Consigliere visione atti	63	14

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

GRUPPI CONSILIARI



Entro dieci giorni dalla prima seduta dopo la elezione i Consiglieri debbono dichiarare a quale Gruppo Politico intendano aderire con comunicazione scritta da depositarsi presso la Segreteria Generale dell'Ente.

Art. 2

Ciascun gruppo Consiliare dov'essere composto da almeno tre Consiglieri.

Art. 3

I Consiglieri che, entro il termine previsto dall'art. 1, non abbiano comunicato la propria adesione ad un determinato Gruppo politico, vengono considerati facenti parte del Gruppo misto.

Art. 4

I Consiglieri possono dimettersi dal gruppo di appartenenza e di aderire ad altro gruppo, dandone comunicazione scritta al Presidente della Giunta, che ne darà notizia al Consiglio.

Art. 5

Ogni Gruppo nomina il suo Capo Gruppo ed il suo Vice, dandone comunicazione scritta al Presidente dell'Amministrazione. Di ciò deve essere edotto il Consiglio.

Art. 6

Per tutti gli argomenti inerenti all'attività consiliare, i rapporti con la Presidenza sono tenuti dai Capi Gruppo ed, in caso di impedimento o assenza degli stessi, dai Vice Capi Gruppo.

DELIBERAZIONI

SVOLGIMENTO E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 7

Le proposte di deliberazioni da inserire nell'Ordine del Giorno del Consiglio, possono essere formulate:

a) dal Presidente e dalla Giunta;



- b) dalle Commissioni Consiliari permanenti;
- c) dai Consiglieri.

Le sedute del Consiglio si tengono nell'aula all'uopo destinata, che si divide in tre settori: uno riservato ai Consiglieri, nel quale una parte è destinata ai componenti della Giunta; un altro alla stampa ed agli esponenti dei Partiti aventi la rappresentanza in Consiglio in numero di uno per ciascuno di essi; il terzo, con distinto accesso, al pubblico.

Art. 9

Le sedute del Consiglio sono normalmente pubbliche, ma devono essere segrete quando si discutono questioni concernenti persone ed in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 10

Il pubblico può assistere alle sole sedute pubbliche, rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio, con contegno rispettoso e senza dar segni di approvazione o disapprovazione. Qualora il pubblico non mantenga la dovuta disciplina, il Presidente può ordinare l'allontanamento di chi disturba ed, in casi più gravi, può adottare gli adeguati provvedimenti di polizia, nonché lo sgombro totale dello spazio riservato al pubblico.

Art. 11

Nessuno può avere accesso nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, salvo autorizzazione del Presidente, all'infuori del Segretario Generale e del personale addetto ai lavori consiliari.

Art. 12

Il Consiglio delibera normalmente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, il Presidente fa eseguire dal Segretario l'appello nominale dei Consiglieri. Il Presidente, accertata la presenza del numero legale (metà più uno dei Consiglieri in carica), dichiara aperta la seduta. La mancanza del numero legale, in tal caso, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora dopo il secondo appello il Consiglio non risulti in numero legale, la seduta viene rinviata al giorno successivo, alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno senza ulteriore avviso di convocazione ai Consiglieri presenti. I Consiglieri possono chiedere la verifica del numero legale soltanto in sede di votazione. La mancanza del numero legale, in tal caso, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Se anche alla ripresa dei lavori il Consiglio non risulta in numero legale, la seduta viene rinviata al giorno successivo con le stesse modalità di cui al 5° comma del presente articolo. La predetta seduta è valida con la presenza dei due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si

computano per unità. Ove il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente dichiara la seduta deserta.

Art. 13

Dopo l'apertura della seduta, il Presidente propone al Consiglio la nomina di tre scrutatori, di cui due della maggioranza che governa l'Ente ed uno della minoranza, e fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente, mettendolo ai voti. Sul processo verbale ciascun Consigliere ha la facoltà di chiarire il suo pensiero espresso nella relativa seduta o per fatto personale. Ha diritto, inoltre, che nel verbale si evinca il suo voto ed i motivi che lo hanno determinato. Dette osservazioni verranno riportate nel processo verbale della seduta, in cui si discute il precedente verbale. Il processo verbale delle sedute, sia pubbliche che segrete, è firmato dal Presidente, dal Consigliere presente più anziano per voti, e dal Segretario. Delle sedute segrete si redige il verbale della sola parte deliberativa. In esse, su richiesta motivata di almeno un quinto dei Consiglieri in carica, le funzioni di Segretario potranno essere svolte dal Consigliere più giovane di età.

Art. 14

Il Presidente dopo la lettura e l'approvazione del processo verbale:

- a) informa il Consiglio dei reclami e delle proteste pervenute alla Presidenza, semprecchè non siano anonimi;
- b) dà lettura delle risposte alle interrogazioni con risposta scritta;
- c) comunica l'invio delle proposte di deliberazioni alle Commissioni, le decisioni di annullamento
- di deliberazioni Consiliari da parte della Commissione Provinciale di Controllo e le eventuali impugnazioni avverso detti provvedimenti di annullamento;
- d) comunica gli impedimenti dei Consiglieri a partecipare alla seduta;
- e) invita il Segretario a dare la lettura delle interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza.

Art. 15

Ogni Consigliere, all'inizio della seduta, può presentare ed illustrare ordini del giorno concernenti questioni di pubblico interesse, generale o particolare. Essi saranno regolarmente iscritti fra gli argomenti da trattare nella seduta successiva. Qualora se ne ravvisi l'urgenza, il Presidente potrà disporre la trattazione degli ordini del giorno suddetti nella stessa seduta.

Art. 16

In ogni seduta il Presidente, esaurite le formalità previste dalla Legge e dal presente regolamento, mette in trattazione l'ordine del giorno, seguendo l'ordine in cui gli argomenti sono iscritti nell'avviso di convocazione. Tuttavia, tanto il Presidente, quanto un Consigliere, può proporre che tale ordine venga mutato, esponendo i motivi. La proposta viene messa ai voti.



Sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno riferisce anzitutto il Presidente o l'Assessore del ramo, mettendo in evidenza il pensiero della Giunta, dando comunicazioni del parere espresso dalla competente Commissione consiliare, ed, occorrendo, espone il parere degli organi amministrativi, tecnici e contabili. Le proposte possono essere anche illustrate a mezzo di relazione scritta, distribuita ai Consiglieri prima della seduta. Dopo la relazione della Giunta hanno la parola il relatore o i relatori della Commissione Consiliare che abbia esaminato la proposta per comunicare le conclusioni della Commissione stessa.

Art. 18

Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuta la facoltà dal Presidente. Questi peraltro può sempre prendere la parola, interrompendo l'ordine degli iscritti, ed anche l'oratore di turno, per dare spiegazioni e chiarimenti. Nessun oratore può rimandare, per continuazione ad altra seduta, il discorso iniziato. Non può essere concessa la parola durante la votazione, né tra la prova e la controprova, salvo per richiamo al Regolamento.

Art. 19

Gli oratori debbono parlare rivolti al Presidente, stando in piedi, salvo che il Presidente, per speciali ragioni, li autorizzi a parlare seduti. Essi possono svolgere il loro pensiero liberamente, astenendosi dal pronunciare parole sconvenienti. Ad ogni oratore sono concessi, di regola, quindici minuti per svolgere il proprio intervento.

Art. 20

La discussione segue l'ordine seguente:

- 1) Discussione generale, seguita da eventuale proposta di deliberazione o di rinvio;
- 2) Discussione particolareggiata sugli articoli, capi e voci dell'oggetto, con eventuale presentazione di emendamenti o di aggiunte.

Art. 21

La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. È consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare. Giunto il loro turno, gli iscritti, che non risultino presenti in aula, decadono dalla facoltà di parlare. Nella discussione generale di ogni oggetto non è ammesso per ciascun Consigliere di prendere la parola più di due volte. Il secondo intervento è limitato a cinque minuti. Ogni Consigliere può presentare ordini del giorno inerenti all'argomento in trattazione, ed illustrarli. Gli ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione secondo l'ordine di presentazione. L'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza sugli altri ma non sulle mozioni. Quando il presentatore di un ordine del giorno sia assente al momento in cui dovrebbe rispondere se intende o meno mantenerlo, l'ordine del giorno stesso viene dichiarato decaduto, salvo che altro Consigliere Provinciale lo faccia proprio.



Deve essere, sempre, concessa la parola per richiamo al Regolamento o per fatto personale. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Comunque, chi chiede la parola, deve brevemente indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide. Se il Consigliere insiste, decide il Consiglio senza discussione.

Art. 23

In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Giunte, i Consiglieri, i quali di esse abbiano fatto parte, hanno il diritto di ottenere la parola alla fine della discussione, ma devono farne richiesta appena dichiarata chiusa la discussione generale e, in ogni caso, prima che venga indetta la votazione.

Art. 24

I richiami al Regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. Su tali questioni gli oratori che intervengono possono parlare per non più di cinque minuti ciascuno. Il Consiglio, quindi, decide con votazione.

Art. 25

La questione pregiudiziale, le sospensive, le proposte di emendamenti e sotto emendamenti, devono essere messe in votazione prima dell'oggetto cui si riferiscono. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche all'oggetto della discussione, i sotto emendamenti sono varianti agli emendamenti. Gli emendamenti e i sotto emendamenti possono essere presentati anche durante la discussione particolare, ma dopo che sono stati annunziati debbono essere sempre redatti per iscritto con la firma dei proponenti. Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l'ordine di presentazione.

Art. 26

Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni adottate sull'argomento dal Consiglio. Nel caso in cui venga ammessa la proposta, può essere sempre opposta la questione pregiudiziale.

Art. 27

Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, gli Assessori e, se del caso, il Relatore, dichiara chiusa la discussione.



Provincia Regionale di Erapani

Art. 28

L'oratore che contravvenga a qualcuna delle prescrizioni stabilite nei precedenti articoli o che turbi l'ordine, viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente, sentito il Consiglio, può disporre la esclusione del Consigliere dall'aula, per tutto il resto della seduta.

Art. 29

Se il Consigliere, nei casi previsti nell'articolo precedente, si rifiuti di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà le istruzioni necessarie perché il provvedimento sia eseguito.

Art. 30

Quando sorga tumulto nel settore consiliare e risultino vani i richiami del Presidente, questi sospende o toglie la seduta, riservandosi, in questo ultimo caso, di convocare per altro giorno il Consiglio, comunque non oltre i dieci giorni successivi.

VOTAZIONI

Art. 31

La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto e procede cominciando dagli emendamenti soppressivi e venendo, quindi, ai modificativi ed agli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso; gli emendamenti proposti dai singoli Consiglieri, prima di quelli proposti dalla Commissione competente e quelli proposti dalla Commissione, prima di quelli proposti dalla Giunta.

Art. 32

L'oggetto posto in discussione può essere approvato, respinto, rinviato, approvato con modifiche o ritirato. S'intende approvato l'oggetto che, dopo esaurita l'eventuale discussione e posto in votazione, ha ottenuto la maggioranza legale dei voti. Si intende respinto quello che non ha conseguito tale maggioranza. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della sessione.

Art. 33

La votazione palese ha luogo per alzata di mano, per alzata e seduta, per appello nominale. Il metodo di votazione palese, escluso l'appello nominale, è scelto volta a volta dal Presidente.



All'appello nominale si procede quando ne facciano richiesta, per iscritto, almeno cinque Consiglieri presenti; esso è fatto dal Segretario, seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali risponde soltanto «SI» o «NO», ovvero «ASTENUTO». Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del SI e del NO ed estrae a sorte il nome di un Consigliere, dal quale comincia l'appello che continua fino all'ultimo nome in ordine alfabetico e riprende, poi, nello stesso ordine fino al nome del Consigliere che precede quello estratto a sorte. Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di quelli che non sono risultati presenti.

Art. 35

Il voto per alzata e seduta e per alzata di mano è soggetto a riprova, se questa è richiesta. Detta richiesta è fatta oralmente e da non meno di tre Consiglieri o dalla Giunta.

Art. 36

La votazione segreta si effettua per mezzo di schede o per mezzo di palline bianche e nere, da depositarsi nelle urne poste sul tavolo collocato in apposito spazio dell'aula, sì da garantire la segretezza del voto. Il Presidente, dato avvertimento sul significato del voto, ordina la chiamata. Il Segretario prende nota dei votanti. Nel caso di votazione a mezzo di schede, il Presidente ne consegna una, dopo averla siglata in alto a destra, a ciascun Consigliere, che, dopo essersi recato presso l'apposito spazio, procede alla compilazione della scheda e la pone, debitamente ripiegata, nell'urna. Nel caso di votazione a mezzo di palline, che vengono consegnate dal Presidente, il relativo voto si esprime deponendo nell'urna bianca la pallina bianca e nell'urna nera la pallina nera; il voto contrario nella forma inversa. Chiusa la votazione, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede o contano le palline; si redige il verbale sull'esito della votazione, verbale che dovrà essere firmato dagli Scrutatori.

Art. 37

Per la nomina ad Uffici distinti e per le elezioni di membri effettivi e supplenti si fanno schede e votazioni separate.

Art. 38

I Consiglieri, prima della votazione, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi della astensione.

Art. 39

Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".



INTERROGAZIONI INTERPELLANZE MOZIONI

Art. 40

I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività della Amministrazione. Possono pure rivolgere alla Presidenza raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.

Art. 41

L'interrogazione è una semplice domanda presentata per iscritto, anche senza motivazione, al Presidente o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta alla Giunta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati provvedimenti o abbia preso o intenda prendere alcune risoluzioni su oggetti determinati; o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sulla attività della Amministrazione.

Art. 42

L'interrogazione, avendo carattere informativo, non può dar luogo a discussioni; ad essa risponde il Presidente o l'Assessore del ramo. L'interrogante ha diritto a replica per dichiarare se sia o non soddisfatto. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti

Art. 43

Le interrogazioni sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva ed in ordine di presentazione. Allo svolgimento delle interrogazioni sono dedicati al massimo trenta minuti all'inizio della seduta; quelle non svolte vengono rinviate alla adunanza successiva. L'interrogazione s'intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente nell'aula quando arriva il suo turno; può peraltro essere ripresentata.

Art. 44

È in facoltà dell'interrogante di richiedere risposta scritta che deve essere data entro dieci giorni e viene inserita nel processo verbale delle sedute Consiliari.

Art. 45

L'interpellanza consiste nella domanda fatta, per iscritto, alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della sua azione in materia attinente l'amministrazione della Provincia. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno della prima seduta o delle successive della stessa sessione dopo le interrogazioni. La Giunta risponde immediatamente o dichiara di dovere differire



la risposta; nel qual caso il Presidente stabilisce la seduta in cui l'interpellanza sarà svolta. È in facoltà dell'interpellante di chiedere al Consiglio la data in cui l'interpellanza si dovrà svolgere.

Art. 46

L'interpellanza s'intende decaduta se l'interpellante non sia presente al suo turno. Può peraltro essere ripresentata.

Art. 47

Qualora il Consiglio lo consenta, le interpellanze relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente. Se il primo dei proponenti chiede di svolgere quella da esso presentata, è dato immediatamente avviso del giorno fissato per lo svolgimento ai proponenti delle altre.

Art. 48

Il tempo concesso all'oratore per svolgere le interpellanze non può eccedere i dieci minuti. Quest'ultimo, dopo le dichiarazioni della Giunta, ha diritto alla replica per non più di cinque minuti; la Giunta ha la parola per ultima e l'interpellante può dichiarare di trasformare la interpellanza in mozione. Se l'interpellante non si vale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da qualsiasi Consigliere. Tra più mozioni si tiene conto solo di quella che fu presentata prima. La interpellanza non dà luogo ad alcuna deliberazione del Consiglio. Le interrogazioni e le interpellanze debbono essere esaurite nel corso della sessione.

Art. 49

Ogni Consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio. La mozione deve essere firmata almeno da tre Consiglieri, salvo il caso dell'articolo precedente. La mozione consiste in una proposta concreta, tendente a provocare un'ampia discussione su argomento di particolare importanza ed a determinare un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento.

Art. 50

La mozione è letta in Consiglio, nella seduta successiva alla sua presentazione. Dopo la lettura, il Consiglio, udita la Giunta, il proponente ed i Consiglieri che abbiano chiesto la parola, determina il giorno in cui la mozione dovrà essere discussa e che, comunque, non può cadere oltre i sette giorni successivi. Il tempo concesso agli oratori non può superare i quindici minuti.

Art. 51

Le mozioni sono riportate integralmente e per ordine di presentazione nell'ordine del giorno della seduta destinata alla discussione di cui al precedente articolo.



Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una sola discussione. Sulla mozione parla per primo il proponente e possono intervenire, nella discussione, i Consiglieri che lo richiedono oltre al Presidente e agli Assessori. Esaurita la discussione, la mozione, ove il proponente vi insista, viene posta in votazione e sono messi ai voti anche gli ordini del giorno eventualmente presentati sull'argomento.

Art. 53

Le mozioni di fiducia o di sfiducia alla Giunta devono essere motivate e votate per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica e deve essere discussa non prima di otto giorni e non oltre il ventesimo giorno dalla sua presentazione. Per la validità della relativa deliberazione occorre il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

COMMISSIONI PERMANENTI DI STUDIO E DI CONSULTAZIONE

Art. 54

Sono costituite, in seno al Consiglio, otto Commissioni permanenti, che, oltre ad esprimere il parere sulle proposte di delibere di loro competenza, come per legge, possono essere consultate dall'Amministrazione, approntare studi e proporre iniziative nell'interesse dell'Ente Provincia. Ciascuna Commissione è formata da cinque Consiglieri in proporzione alla consistenza numerica dei Gruppi Consiliari. Il Presidente della Giunta e gli Assessori non possono far parte delle Commissioni. Alle riunioni di tutte le Commissioni potrà intervenire il Presidente dell'Amministrazione, che, in tal caso, assume la Presidenza, ma non ha diritto a voto. Gli Assessori hanno facoltà di partecipare, senza diritto a voto, alle riunioni delle Commissioni che trattano le materie riguardanti il loro ramo amministrativo. Possono, inoltre, partecipare alle riunioni, senza diritto a voto, a richiesta della Commissione o su iniziativa dell'Amministrazione, rappresentanti dei Comuni della Provincia, nonché esperti e tecnici. I rappresentanti dei Comuni interessati possono essere accompagnati da un funzionario del Comune, esperto sulla materia in trattazione. Alle sedute possono partecipare non più di due esperti e/o tecnici designati dal Presidente. I componenti delle Commissioni vengono eletti dal Consiglio su designazione dei relativi Gruppi Consiliari.

Art. 55

Le commissioni sono:

- a) Commissione Affari Generali, Regolamenti e Personale;
- b) Commissione Finanze, Patrimonio e Contenzioso;
- c) Commissione Pubblica Istruzione, Beni e Servizi Culturali, Edilizia Scolastica;
- d) Commissione Sport, Turismo, Spettacolo, Manifestazioni artistiche;
- e) Commissione Lavori Pubblici, Appalti di Servizi e Trasporti;
- f) Commissione Igiene, Assistenza e Beneficenza, Servizi Sociali;
- g.) Commissione Industria, Commercio, Artigianato, Agricoltura, Caccia, Pesca, Sviluppo

Economico:

h) Commissione Organizzazione del Territorio, Tutela dell'Ambiente, Ecologia, Riserve naturali.

Art. 56

Ciascuna Commissione è composta da un Presidente, da un vice Presidente e da tre membri:

1) Il Presidente ed il Vice Presidente di ogni Commissione vengono eletti dai componenti della Commissione stessa, in unica votazione. Ogni componente può votare per un nominativo. Viene eletto Presidente chi ha ottenuto il maggior numero dei voti e Vice Presidente il secondo in ordine di

- 2) Ogni Consigliere può essere eletto Presidente di una sola Commissione, se fa parte di più Commissioni.
- 3) Le funzioni di Segretario, presso ciascuna Commissione, sono affidate a funzionari dal settimo Amministrazione. livello con ordinanza del Presidente della Il Segretario ha il compito di redigere e conservare i verbali della Commissione sommariamente redatti. Le sedute delle Commissioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, la Presidenza viene assunta dal componente più anziano di età. Le Commissioni, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, possono richiedere ai Consiglieri proponenti ed agli Assessori interessati informazioni e notizie ed a questi ultimi, se del caso, proporre appositi progetti di deliberazioni. Il Consigliere che ne faccia richiesta può assistere ed intervenire alle riunioni delle Commissioni per essere sentito sull'argomento in trattazione. La Giunta può chiedere che determinate Commissioni siano convocate per comunicazioni e chiarimenti.

Art. 57

Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente, a mezzo del Segretario funzionario, con tempestivo preavviso, ogni qualvolta sia necessario. Detto avviso deve essere comunicato al Presidente della Giunta ed agli Assessori di competenza. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. Due o più Commissioni possono essere convocate unitamente dal Presidente dell'Amministrazione per discutere argomenti di comune interesse; in questo caso assume la Presidenza il Presidente di Commissione più anziano di età.

Art. 58

Per ciascun oggetto in esame la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire al Consiglio. Ove occorra, per gli argomenti più importanti, può essere redatta una relazione scritta. La minoranza dissenziente della Commissione può sempre far constatare i motivi del proprio dissenso, anche presentando apposita relazione.

Art. 59

Di tutte le determinazioni delle Commissioni, sugli argomenti ad essi sottoposti, i rispettivi Presidenti debbono trasmettere copia dei verbali al Presidente dell'Amministrazione.



COMMISSIONI STRAORDINARIE E DI INCHIESTA

Art. 60

Per le eventuali proposte di modificazione e di aggiunte al Regolamento del Consiglio viene nominata una Commissione in Cui Vi sia la rappresentanza dei Gruppi Consiliari. Detta Commissione può essere chiamata a dare il suo parere sulle questioni di interpretazione delle disposizioni del Regolamento e sulla soluzione di eventuali conflitti di competenza.

Art. 61

Il Consiglio Provinciale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, può demandare a speciali Commissioni l'incarico di fare inchieste od indagini che ritenesse necessarie. Dette Commissioni vengono nominate dal Consiglio, su designazione dei gruppi consiliari, assicurandone la rappresentanza proporzionale. Le Commissioni d'inchiesta o di indagini, procedono agli esami, agli accertamenti che si rendessero necessari o che, comunque, credessero di espletare nei limiti del mandato ricevuto. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario vengono eletti dalle Commissioni medesime, fra i propri componenti nella prima seduta. In quanto applicabili, valgono, per il funzionamento di tali Commissioni, le disposizioni stabilite dagli arti. 56 e 57.

Art. 62

È in facoltà del Consiglio di disporre la stampa delle relazioni, conclusioni e proposte delle dette Commissioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63

I Consiglieri hanno facoltà, senza recare pregiudizio al normale lavoro degli uffici, nei giorni e nelle ore che verranno stabiliti dal Consiglio con propria deliberazione, di prendere visione di tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla giunta e dei relativi atti.

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione N. 343/C del 10 novembre 1989, convalidata dalla C.P.C. con decisione n. 43737 del 18 dicembre 1989, prot. N.39048 Ripubblicato dal 16/01/90 al 31/01/90